PATTO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE NELL'AMBITO DELLA "PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLISTICA".

TRA

Il **Comune di Bologna** - Codice Fiscale n. 01232710374, rappresentato dall'[redacted], domiciliato per la funzione esercitata in Bologna - Piazza Liber Paradisus n. 10, il quale interviene nel presente atto per dare esecuzione alla Determina Dirigenziale numero proposta DD/PRO/202-/---, PG. N. -------/202- - di seguito denominato "Comune";

e

l'**Associazione FIAB Bologna Monte Sole Bike Group aps** (Associazione di promozione sociale) [redacted], di seguito denominata "Proponente".

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti, appartenenti a forme di democrazia rappresentativa, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che in accoglimento di tale principio, lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune, in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attui il metodo dell'amministrazione condivisa e ne disciplini, con apposito regolamento, soggetti, processi e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei percorsi della programmazione e della progettazione, gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti i soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro; attivando modalità di connessione tra questi e le risorse attive sul territorio, volte alla creazione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell'Amministrazione, nonché di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;

- che il Comune di Bologna, con Delibera DC/PRO/2022/90, PG. N. 769201/2022, ha pertanto approvato il "*Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani",* di seguito denominato Regolamento, che definisce i criteri generali e le procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa;

- che l'Amministrazione ha individuato nel "Settore Quartieri Amministrazione Condivisa Sussidiarietà e Partecipazione - U.O. Amministrazione Condivisa, Terzo Settore e Cittadinanza Attiva" il raccordo che cura i rapporti tra i soggetti civici e i Quartieri, in particolare con gli Uffici Reti e Lavoro di Comunità, e gli altri uffici comunali per l'applicazione del Regolamento, e per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata

concordati in fase di progettazione condivisa, regolamentando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- che la proposta di collaborazione, di cui al P.G. N. 869734/2025, presentata dalla Proponente, è stata resa pubblica dal Comune (il 02/12/2025) sulla rete civica, come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento, e che, al termine del periodo di pubblicazione, non sono giunti ulteriori elementi utili alla realizzazione del progetto;

- che il Regolamento all' art. 3, definisce i soggetti civici nei confronti dei quali il Comune di Bologna realizza le forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

- che l'**Associazione FIAB Bologna Monte Sole Bike Group aps** è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dal 23/09/2022;

- che la proposta risponde ai criteri generali di valutazione di cui all'art. 12 del Regolamento;
- che tutte le attività, oggetto del presente Patto, sono svolte a titolo spontaneo, volontario e gratuito ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento;
- che la proposta presentata, dopo i necessari confronti e sopralluoghi con i tecnici, ha ottenuto il parere favorevole dei Settori dell'Amministrazione comunale interessati, e nello specifico dal:

  - Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture (U.O. Trasformazioni Urbane e Ciclabilità);

  - Quartiere Porto-Saragozza;
- che delle attività previste dal presente patto è stata data previa e completa informazione al Settore Patrimonio, al Quartiere Porto-Saragozza ed alle altre unità dell'Amministrazione eventualmente interessate;
- che il Comune è proprietario di un immobile sito in Bologna in via Polese, 24 e censito al Catasto fabbricati di Bologna al foglio 158 mappale 183 sub 7 e 8 la cui gestione è stata affidata in concessione ad A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna) con convenzione approvata con Delibera di Consiglio DC/PRO/2025/138;
- che l'immobile, di cui al punto precedente, rientra nella categoria dei "locali vari", la cui gestione è, pertanto, regolamentata nella convenzione, tra il Comune ed A.C.E.R., approvata con Delibera di Consiglio DC/PRO/2025/138, ai sensi dell'art. 1 comma 1.3;
- che le attività, oggetto del presente Patto, richiedono un luogo che sia il punto di riferimento continuativo per i soci volontari attivi, per coloro che vi si recano per svolgere tali attività e per quei cittadini interessati alle iniziative proposte e che si vogliono avvicinare all'Associazione.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e la Proponente per la realizzazione delle attività concordate in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti dal presente documento come previsto dall'art. 7 del Regolamento. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione delle attività al fine di valutare l'andamento delle stesse e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi

anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

La collaborazione persegue i seguenti obiettivi:

- incentivare la mobilità sostenibile attraverso attività che, all'insegna della continuità e dell'innovazione, sono finalizzate a promuovere l'uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano, per migliorare il traffico e l'ambiente urbano; sia per la pratica dell'escursionismo e quindi di una forma di turismo particolarmente rispettosa dell'ambiente;
- migliorare la fruibilità dello spazio pubblico attraverso il monitoraggio dei percorsi ciclabili;
- favorire la socialità tra le persone attraverso eventi di vario genere ed attività formative che coinvolgono la collettività.

Nello specifico le attività oggetto della proposta sono:

1. organizzazione di escursioni/passeggiate in bicicletta e manifestazioni, rivolte sia ai soci che all'intera collettività;
2. svolgimento presso le scuole di attività formative sui temi della mobilità sostenibile, ivi compresa la "buona pratica" degli spostamenti casa-scuola in bicicletta in collaborazione con l'Associazione "L'Altra Babele", anche in sinergia con le altre Associazioni presenti sul territorio;
3. organizzazione di eventi sulla mobilità ciclistica e sostenibile;
4. collaborazione con Amministrazioni locali del territorio, incluso il Comune di Bologna, nella stesura di pubblicazioni e nell'individuazione di itinerari di interesse cicloturistico, nella segnalazione e soluzione di eventuali problematiche inerenti;
5. partecipazione ai lavori della "Consulta Comunale della bicicletta";
6. partecipazione attiva ad eventi pubblici organizzati dall' Amministrazione Comunale, quale ad esempio la European Mobility Week, con la messa in campo di specifiche azioni di coinvolgimento della cittadinanza;
7. attività di monitoraggio sulla rete ciclabile cittadina, con trasmissione agli Uffici Comunali di appositi report contenenti suggerimenti/proposte di miglioramento della stessa;
8. pianificazione delle attività in collaborazione con l'Osservatorio regionale della sicurezza stradale.

2. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

1. in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività; conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
2. ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione, l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete.

In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

2.1 La *Proponente si impegna a*:

a) svolgere le attività di cui al punto 1 (Obiettivi ed attività previste), a propria totale cura e spese, con il coordinamento delle stesse in capo al [redacted];

b) dotarsi delle coperture assicurative necessarie contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;

c) adempiere a tutte le obbligazioni scaturenti a suo carico dal presente Patto;

d) utilizzare le indicazioni grafiche indicate dal Comune, su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente Patto;

e) ripristinare l'originario stato dei luoghi, salvo differenti accordi con gli uffici preposti, in caso di mancato rinnovo del presente patto o di interruzione della collaborazione;

f) utilizzare le indicazioni grafiche indicate dall'Amministrazione, su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto*;*

g) attenersi alle eventuali indicazioni operative e di sicurezza fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il proponente e redatte in forma scritta.

Si consiglia l'iscrizione, da parte della Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna "AllertaMeteoER" (https://t.me/AllertaMeteoEMR), per essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze, al fine di sospendere o rimandare le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

2.2 *il Comune si impegna a:*

a) garantire la più ampia collaborazione e il supporto tecnico necessario mediante l'U.O. "Trasformazioni Urbane e Ciclabilità";

b) non richiedere, in applicazione del principio di fiducia reciproca, la prestazione di alcuna garanzia fideiussoria da parte della Proponente;

c) valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione della Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come esplicitamente concordato con la Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- eventuali, se necessarie, facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- esenzione o riduzione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, relativa:
  - ◆ al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";
  - ◆ al pagamento della tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale di cui all'art. 20 bis del "Regolamento comunale per la disciplina della componente rifiuti (TA.RI.)" di cui all'art.1 comma 641 e ss. della legge 147/13 e ss. mm.;
- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione del Comune, quali la rete civica e le newsletter, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti, in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto;
- l'utilizzo transitorio a titolo gratuito dell'immobile indicato al successivo art. 4, in base agli artt. 21 e 22 del Regolamento.

4. IMMOBILI

Per lo svolgimento attività, oggetto del presente Patto, viene assegnato a titolo gratuito, ossia senza corrispettivo, in uso transitorio ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, l'immobile, costituente patrimonio indisponibile del Comune, posto in Bologna, via Polese 24 (codice inventario patrimoniale C548, foglio 158 mappale 183 sub 7 e 8). L'immobile è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e la Proponente dichiara di averne preso visione, accettandolo, senza eccezione o riserva alcuna.

4.1 Vincoli alla utilizzazione dell'immobile

La Proponente utilizzerà i locali (e se presenti gli eventuali arredi ed attrezzature) esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità, sopra descritte all' art. 1 (Obiettivi ed attività previste), nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi. La Proponente si impegna:

- ad assumere la custodia dell'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- ad utilizzare il bene per le finalità e con le modalità indicate nel presente Patto;
- a non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, a non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- a non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, salvo eventuali usi condivisi qualora necessari alla realizzazione delle attività previste dal presente patto, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

4.3 Oneri a carico della Proponente

Sono a carico della Proponente, senza alcun onere per il Comune:

- tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente atto, inclusi il bollo, l'intera imposta di registro;

- l’acquisizione, qualora previsto, di ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell’immobile concesso;
- la manutenzione ordinaria dei locali conferiti;
- l’esecuzione di tutti gli interventi necessari a rendere e mantenere l’immobile in stato da servire all’uso per cui viene concesso, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che non costituiscono valorizzazione patrimoniale;
- tutte le spese per utenze, comprese quelle che risultano già intestate alla Proponente in virtù della precedente Convenzione Rep. N. 211/2017;
- corresponsione della tassa rifiuti (TARI), salvo quanto specificato all’ art.17 comma 3 del Regolamento e al precedente art. 3 del presente patto.

5. PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E VIGILANZA

La Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e sociale, se attivato, sul proprio profilo nella sezione “Partecipa” del sito Iperbole, una relazione dettagliata sulle attività svolte ed una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l’utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.
Tali relazione e rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all’art. 33 del Regolamento, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dalla scadenza del presente Patto; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte della Proponente.
La Proponente si impegna a concordare, con il Comune, le modalità di pubblicazione dei dati ai fini di garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte per le finalità sopra indicate.

Il Comune si impegna a promuovere un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dalla Proponente nell’ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dalla Proponente in relazione alle attività previste nel presente Patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

6. DURATA

La durata del presente Patto è stabilita in anni 1 (uno), prorogabile di un ulteriore anno, previo accordo tra le parti, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Regolamento. Alla scadenza l’immobile concesso (compreso di arredi ed attrezzature) sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d’uso senza necessità di preventivo atto di disdetta. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto alla Proponente all’atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza del presente Patto, la Proponente non provveda alla riconsegna dell’immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

7. RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Alla Proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
La Proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.
L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza di quanto previsto dal presente Patto. La Proponente dovrà pertanto presentare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. La Proponente esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla presente convenzione.

In caso di mancata osservanza degli impegni assunti possono essere previsti, fatto salvo quanto già indicato all'art. 4 relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

8. DECADENZA

L'utilizzo del bene immobile concesso, per finalità diverse da quelle riportate nel presente atto, o la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune, e, più in generale, l'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti punti 4-6-7, costituirà causa di decadenza dal presente Patto. In caso di grave inadempienza da parte della Proponente agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, il Comune potrà, previa diffida, dichiarare la risoluzione del Patto con effetto immediato, fatte salve le eventuali azioni nei confronti della Proponente per il risarcimento di eventuali danni. In caso di risoluzione del presente Patto, nessun onere, rimborso o indennizzo graverà sul Comune.

9. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente patto di collaborazione sarà composta in modalità transattiva; in caso di mancato accordo la composizione delle controversie sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune e uno della Proponente, i quali indicheranno di comune accordo il Presidente del Collegio.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanti previsto dal D.Lgs. 196/2003 3 successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Atto letto, approvato e stipulato in modalità elettronica, con firma digitale dell'art.6 comma 6, del D.L. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazione dalla L. 21 febbraio 2014 n°9.